



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 8

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 10 aprile 2013

INDICE**Giunte**

Regolamento (*)

Commissione speciale

Per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria</i>	»	3

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 8° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 aprile 2013.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo

Mercoledì 10 aprile 2013

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
BUBBICO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, il vice ministro al medesimo Dicastero Martone e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto interministeriale concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 1)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 3 aprile scorso con il seguito della discussione generale.

La senatrice GATTI (*PD*) premette che la materia di cui tratta il decreto in esame si presenta di particolare delicatezza, specialmente in un momento di così difficile trasformazione del mercato del lavoro. Cita, tra l'altro, la condizione degli insegnanti, i quali hanno a loro disposizione una finestra unica di pensionamento al 1° settembre di ciascun anno, e ciò ha comportato, intervenuta la riforma, l'accumulo di soggetti che hanno maturato i requisiti ma vengono obbligati a permanere in servizio. Nel merito delle disposizioni del decreto, rivolge un apprezzamento alla relazione svolta dalla senatrice Ghedini e si associa alle preoccupazioni da questa evidenziate. Aggiunge, per parte sua, un ulteriore richiamo alla tematica dei cosiddetti «contributori volontari», che appaiono pienamente salvaguardati dalla legge di stabilità e verso i quali, viceversa, l'articolo 2 del decreto in esame opera una limitazione collegata allo svolgimento di attività lavorativa antecedente il dicembre 2011. Tale categoria di lavoratori merita particolare tutela, dal momento che si tratta di persone che hanno dato carattere discontinuo alla propria attività lavorativa in omaggio alle necessità di cura della famiglia. A tale proposito, ritiene che non vi siano problemi di copertura finanziaria al fine di garantire una tutela a questa platea di interessati nel suo complesso, come peraltro affermato anche nella risoluzione dell'omologa Commissione presso la Camera dei deputati. Conclude con un richiamo alla celere emanazione del provvedimento definitivo e attira, a sua volta, l'attenzione sulla necessità di statistiche complete ed affidabili dei lavoratori cosiddetti «esodati».

Il senatore ICHINO (*SCpI*) ritiene che la attuale situazione di difficoltà nella individuazione dei lavoratori da tutelare trovi le sue radici in una cultura del mercato del lavoro profondamente erronea, accettata finora in modo pressoché unanime e fondata sulla asserita utilità sociale del pensionamento anticipato di lavoratori cinquantenni o al massimo sessantenni. Tale diffusa prassi veniva motivata con la necessità di liberare posti di lavoro per i giovani ovvero per ristrutturazioni dei comparti produttivi. Gli studi in materia hanno dimostrato che la realtà si rivela del tutto differente: nei Paesi in cui si riesce a valorizzare l'attività dei lavoratori di maggiore esperienza sono più alte le opportunità di inserimento anche per i giovani che si affacciano sul mercato. Oggi non è più possibile considerare «anziani» i lavoratori poco più che cinquantenni, così distruggendo un capitale umano assai prezioso per il sistema produttivo oltre

che per le finanze pubbliche. A suo avviso, la dilagante prassi dei prepensionamenti ha impoverito il mercato del lavoro e caricato sulle spalle dei contribuenti più giovani rilevanti costi, talvolta definiti come spesa sociale, ma che, al contrario, si rivelano socialmente dannosi. Il Governo Monti si è trovato, quindi, nella situazione di dover bruscamente cambiare strada, riformando contemporaneamente il sistema pensionistico e quello degli strumenti di assicurazione contro la disoccupazione. Le due questioni sono infatti strettamente correlate, dal momento che la vera ed utile tutela per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale è rappresentata dalla loro ricollocazione e dalla corresponsione di supporti al reddito per i periodi di involontaria disoccupazione. Invita, quindi, a proseguire nel cammino di sostegno a coloro che si siano trovati nell'imminenza del pensionamento improvvisamente senza reddito, ma, al contempo, sottolinea la assoluta necessità di non estendere la platea di tali benefici nel tempo, poiché, in tale modo, si ristenderebbe la pratica dei prepensionamenti che tanti danni ha arrecato al Paese. Ricorda, peraltro, come appaiano ingiustificate le critiche di coloro che considerano socialmente non sostenibile l'indirizzo favorevole alla ricollocazione dei lavoratori ultracinquantenni: i dati oggi a disposizione dicono che, pur in un anno di crisi inaudita come quello appena trascorso, ben il 12 per cento delle assunzioni, pari a 240 mila nuovi contratti, ha coinvolto proprio dipendenti di questa fascia di età. Conclude preannunciando una dettagliata interrogazione sul connesso tema dell'efficienza dei servizi pubblici di collocamento, che rappresenta un ulteriore e decisivo tassello del sistema di sostegno al lavoro e che sconta una situazione di grave obsolescenza e di eccesso di spesa rispetto ai modesti risultati ottenuti in termini di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia che si atterrà nelle proprie brevi osservazioni al merito del decreto oggi in esame. Lamenta, a sua volta, l'assenza di dati completi sulla consistenza dei lavoratori oggetto di necessaria tutela. Sottolinea, anche in relazione alle osservazioni che lo hanno preceduto, che la condizione dei cosiddetti «esodati» non rappresenta un processo *in divenire*, quanto piuttosto un dato di fatto, dal momento che è la legge stessa a delimitare con rigore i requisiti di questa platea. Aggiunge, peraltro, che vi sono aree del paese dove la ricollocazione dei lavoratori appare oggi difficilmente immaginabile, vieppiù per quanto attiene le persone meno giovani, dal momento che esistono contesti di declino industriale diffuso e strutturale, nei quali i dipendenti coinvolti in crisi aziendali provengono da imprese ed organizzazioni produttive ormai obsolete e dunque non facilmente reimpiegabili. Nota, con rammarico, che le carenze informative di cui si è detto sono le stesse che hanno riguardato il provvedimento sugli ospedali psichiatrici giudiziari e l'eventuale norma di rinvio della TARES. Il Parlamento, al contrario, dovrebbe essere messo in condizione di assumere decisioni pienamente informate. Gli interventi che riguardano gli esodati non rappresentano riforme di lungo periodo ma misure emergenziali e rigorosamente

circoscritte, per cui la disponibilità di dati precisi sulla consistenza degli interessati pare essenziale.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si associa ai richiami già formulati nei precedenti interventi ad una celere emanazione del provvedimento governativo, dal momento che la situazione dei soggetti interessati è molto grave e si pone per il Parlamento in termini emergenziali. La mancanza di un periodo transitorio per l'applicazione della riforma previdenziale e la carenza iniziale di dati compiuti hanno creato delle falle nel sistema di protezione sociale, che oggi è necessario coprire con sollecitudine. Condivide i richiami del senatore Ichino ad una attiva azione di contrasto ai lacci burocratici che frenano l'attuazione delle norme di legge e ad un impegno per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici all'impiego, troppo spesso collegati a costose e dispersive società pubbliche, in definitiva inutili per i cittadini che realmente cercano una occupazione. Manifesta, da ultimo, la piena disponibilità del proprio Gruppo a collaborare per affrontare le urgenti tematiche dell'occupazione in modo rapido.

Il PRESIDENTE invita la relatrice Ghedini, se lo ritenga, a svolgere un intervento di replica e chiede se abbia delle indicazioni sulla tempistica di presentazione di uno schema di parere.

La relatrice Rita GHEDINI (*PD*) nell'intervenire in sede di replica, preannuncia la messa a disposizione in tempi brevi di una proposta di parere, che terrà conto anche delle sollecitazioni emerse nel dibattito. A questo proposito, ha avuto modo di constatare che molti degli interventi hanno ripreso le principali preoccupazioni inserite nella propria relazione illustrativa, tra cui quella connessa alla tutela dei contributori volontari, quella riferita alla disponibilità di dati statistici completi oltre all'invito a procedere con la massima celerità possibile per la soluzione del problema. Chiarisce che le ulteriori osservazioni formulate sulle problematiche del mondo del lavoro, pur pertinenti, potranno rappresentare utili premesse al dispositivo del parere della Commissione.

Il ministro FORNERO esprime, in replica, il proprio ringraziamento per l'attenzione dedicata dal Senato alla questione in esame, e assicura che gli uffici del Ministero sono già al lavoro per garantire la sollecita definizione del testo del decreto una volta ricevuti i pareri parlamentari, che auspica peraltro essere tra loro coerenti. Svolge, a sua volta, un invito a spostare l'attenzione dagli strumenti di salvaguardia dei singoli a quelli di attivazione delle opportunità di lavoro. La categoria dei cosiddetti «esodati» non è al suo interno omogenea, vi rientrano soggetti in condizioni di effettiva e grave necessità ed altri che potrebbero utilmente essere supportati al fine di una ricollocazione professionale. Ciò è imposto anche da un principio di equità, per rispetto a coloro che si trovano ancora al lavoro e ai quali sono stati chiesti sacrifici consistenti per il loro futuro previdenziale. Circa l'esatto numero dei possibili beneficiari delle misure di salva-

guardia, ribadisce che la diffusa presenza di accordi aziendali di carattere privatistico impedisce una piena conoscenza da parte delle strutture ministeriali dell'esatto numero e delle generalità di questi lavoratori, che emergono mano a mano che si chiariscono gli effetti di tali processi di ristrutturazione aziendale.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (n. 2)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664. Esame e rinvio)

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che esso si compone di 11 articoli e reca modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. A questo proposito evidenzia come il decreto non si limiti a specificare una ripartizione di risorse, ma intervenga sul meccanismo stesso di individuazione della destinazione dei fondi anche per il futuro. Esprime, dunque, a titolo personale, dubbi sull'opportunità per un Governo dimissionario di affrontare una tematica di questo tipo, estranea all'ordinaria amministrazione e priva dei caratteri di urgenza.

Nel merito del provvedimento, chiarisce che la distribuzione dell'8 per mille, nel corso degli anni, come segnalato anche nella apposita relazione della Corte dei conti ha evidenziato alcune incongruenze tali da consigliare interventi da parte dell'Amministrazione. Tale relazione, in particolare, segnala i seguenti aspetti: la mancanza di chiari criteri di ripartizione sia nell'ambito delle quattro tipologie di intervento ammesse a contributo, sia nella distribuzione territoriale; il fatto che per gli interventi proposti dai Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri e dei Beni ed attività culturali l'erogazione venga effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze anziché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; l'elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà che li dovrebbe caratterizzare.

A parere dell'Esecutivo, l'intervento si renderebbe pertanto necessario sia per adeguare la regolamentazione vigente ai mutamenti normativi intercorsi, sia per disciplinare la procedura per la concessione ed il monitoraggio del contributo dell'otto per mille in modo più rispondente alle effettive esigenze, anche alla luce di alcune problematiche emerse in sede applicativa, intervenendo lungo 4 direttrici.

In primis, il contenimento della durata del procedimento entro il termine massimo di 180 giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 e l'esplicitazione dei criteri di distribuzione delle risorse. Si intende poi razionalizzare e contenere le spese (tra l'altro, mediante pagamento dei contributi per stati di avanzamento dei lavori). Infine, si intende introdurre un crite-

rio che consenta di destinare le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche, al fine di assicurare l'operatività dell'amministrazione e la tempestività degli interventi.

Lo stesso articolo 1 del testo in esame inserisce poi nel D.P.R. n. 76 del 1998 un nuovo articolo 2-*bis*, diretto a disciplinare dettagliatamente i criteri di ripartizione. Nello specifico il comma 1 introduce il criterio della divisione delle risorse in quote uguali tra le quattro categorie contemplate dalla legge, atteso che l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 – si limita ad individuare le quattro finalità senza tuttavia assegnare alcuna priorità alle categorie individuate. Con il comma 2 viene invece data priorità nella distribuzione delle risorse (sino al massimo del 50 per cento) agli interventi per calamità naturali, qualora se ne verifichi una nei dodici mesi precedenti al termine per la presentazione delle domande.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente i requisiti soggettivi. In particolare il comma 1 dell'articolo 3 individua come soggetti ammessi alla ripartizione dell'otto per mille le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, richiamando come parte integrante del regolamento l'allegato A (contenente lo schema di domanda e i moduli di autodichiarazione dei requisiti). L'articolo 3 concerne i requisiti oggettivi. L'articolo 4 concerne lo schema del piano di ripartizione e prevede che le valutazioni siano effettuate da apposite Commissioni tecniche di valutazione alle quali è attribuito il compito di attribuire a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi, esplicitando pertanto un dato informativo utilizzato nell'attribuzione del finanziamento. L'articolo 5 concerne le modalità di presentazione della domanda, e vi aggiunge l'articolo 6-*bis*, relativo alle cause di esclusione.

Più in dettaglio l'articolo 6 prevede al comma 1 che le domande (complete di allegati e relazioni tecniche) devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti, ed indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento; le domande, ai sensi del comma 2, vanno presentate entro il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6 concerne la determinazione preliminare e finale. L'articolo 7 del testo in esame sostituisce l'articolo 8 del D.P.R. n. 76 del 1998, dedicato all'erogazione dei fondi.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 8-*bis* del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente la revoca del conferimento, anche in questo caso disciplinandone in maniera più puntuale la procedura. L'articolo 9 del testo in esame reca modifiche all'articolo 8-*ter* del D.P.R. n. 76 del 1998, che disciplina le variazioni dell'oggetto dell'intervento e l'utilizzo dei risparmi di spesa. Infine, l'articolo 10 sostituisce gli allegati A e B del D.P.R. n. 76 del 1998, mentre l'articolo 11, infine, ne individua l'entrata in vigore.

In via generale, pertanto, la nuova disciplina appare, a sua opinione, rafforzare la trasparenza della procedura. Vi sono però numerosi aspetti meritevoli di approfondimento.

In ordine ai profili di carattere finanziario, ritiene di rilevare che non sono formulate in conformità alla prassi le clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 5, comma 2, e quella di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso.

Inoltre, l'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 2-bis, il comma 2, che destina in via prioritaria nella misura massima del 50 per cento le risorse alle calamità naturali appare eccessivamente stringente senza una specifica ed apprezzabile motivazione. Appare altresì opportuno che sia prevista, in casi di comprovata straordinarietà e necessità, una deroga al criterio della ripartizione in parti uguali per le quattro tipologie di intervento con la possibilità quindi di prevedere una concentrazione delle risorse su specifiche tipologie di interventi.

Al fine di dare chiarezza e trasparenza alla procedura, considererebbe opportuno prevedere altresì l'obbligo per il Governo di predisporre una relazione alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative nel caso di approvazione di provvedimenti legislativi di sua iniziativa che dispongano la riduzione o la diversa destinazione della quota statale dell'otto per mille.

Evidenzia come in passato i fondi destinati dai contribuenti allo Stato siano stati utilizzati per coprire ulteriori e diverse spese nel corso dell'esercizio finanziario: questa prassi dovrebbe, a suo parere, essere limitata in maniera molto rigorosa e i fondi prelevati dovrebbero essere comunque reintegrati non appena possibile, al fine di rispettare la volontà del contribuente di assegnare effettivamente la quota del proprio reddito ad opere di solidarietà ed assistenza.

Al medesimo fine appare necessario stabilire, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 5, comma 4, che la presidenza del Consiglio dei ministri definisca lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni.

Infine, appare opportuno specificare a decorrere da quale esercizio finanziario si applicheranno le disposizioni previste dallo schema di regolamento e disciplinare la fase transitoria del passaggio dal vigente al nuovo meccanismo di ripartizione della quota statale relativa all'otto per mille.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

